



Presidenza
del Consiglio dei Ministri
CONFERENZA UNIFICATA

LA CONFERENZA UNIFICATA

VISTO l'articolo 9, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 che demanda a questa Conferenza la facoltà di promuovere e sancire accordi tra Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità montane, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attività di interesse comune;

VISTO il “Libro Bianco sullo sport” approvato l'11 luglio 2007 dalla Commissione Europea in cui si evidenzia come l'attività sportiva “oltre a migliorare la salute dei cittadini, ha una dimensione educativa e svolge un ruolo sociale, culturale e ricreativo”.

VISTA la legge 24 dicembre 2007, n.244, che all'art.2, commi 564 e 565, ha previsto l'istituzione del *Fondo per lo sport di cittadinanza* al fine di promuovere il diritto di tutti allo sport come strumento per la formazione della persona e per la tutela della salute, attraverso un finanziamento di 20 milioni di euro per il 2008, 35 milioni di euro per il 2009 e 40 milioni di euro per il 2010;

CONSIDERATA l'esigenza di provvedere alla ripartizione e destinazione del Fondo per il finanziamento di attività a livello nazionale, regionale e locale, secondo obiettivi, criteri e modalità condivisi, al fine di assicurare il pronto avvio e l'efficace attuazione delle politiche per lo sport di cittadinanza previste dalla citata legge n. 244 del 2007,

SANCISCE LA SEGUENTE INTESA

Tra il Governo, le Regioni, le Province Autonome e gli Enti locali, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131:

Art. 1

1. La presente intesa stabilisce:

- a) le finalità dei progetti per lo sport di cittadinanza, come descritte al successivo articolo 2;
- b) la misura delle quote del Fondo per lo sport di cittadinanza di cui alle premesse, di seguito denominato Fondo, destinata ad attività promosse dalla Amministrazione Centrale, dalle Regioni e dalle Province Autonome e dal sistema delle autonomie locali, ed i criteri di impiego di tali quote;
- c) le modalità e gli strumenti per la comunicazione di informative sui progetti finanziati dal Fondo e sulla loro attuazione .

Art. 2

1. Il Fondo per lo sport di cittadinanza costituisce strumento per il riconoscimento del valore sociale della pratica sportiva ed è destinato a finanziare i progetti volte a promuovere lo sport come diritto di cittadinanza ed a favorire la pratica sportiva per tutte e per tutti.

2. Si intendono per progetti di "Sport di cittadinanza" quei progetti afferenti l'attività motorio-sportiva e ludico-ricreativa organizzata per il perseguimento delle seguenti finalità:

- a) garantire il diritto al gioco e al movimento a cittadini di tutte le età, di diversa abilità e categorie sociali;
- b) promuovere stili di vita attivi, utili a prevenire patologie fisiche e psicologiche, individuali e di rilevanza sociale, e a mantenere un adeguato stato di salute;
- c) promuovere la funzione educativa dello sport sia come opportunità di crescita individuale che per lo sviluppo della collettività;
- d) favorire l'integrazione sociale anche in una prospettiva interculturale;
- e) educare alla condivisione delle scelte in un contesto comunitario ed ai principi di partecipazione, corresponsabilità, non violenza e sostenibilità;
- f) includere tutti i cittadini nella pratica motoria e sportiva senza discriminazioni ovvero esclusioni in ragione della capacità tecnico - sportiva, in particolare con riguardo alle

persone che manifestano condizioni di disagio e sofferenza, promuovendo la cultura della condivisione e della solidarietà;

- g) promuovere ed organizzare una attività motoria sportiva sostenibile, rispettosa delle persone, della società e dell'ambiente.

Art. 3

1. Nell'ambito delle finalità di cui all'art. 2 il fondo è destinato:
 - a) nella misura del 50% a favore delle Regioni e delle Province Autonome per l'attuazione di progetti nell'ambito della programmazione regionale;
 - b) nella misura del 50% per l'attuazione di progetti di valenza nazionale e per la costituzione e per le attività dell'Osservatorio Nazionale per l'Impiantistica Sportiva. Nell'ambito di tale misura una quota del 10% è destinata annualmente, con appositi atti di intesa istituzionale, all'attuazione di progetti di cui al precedente art.2 proposti dalla rappresentanza dei Comuni e delle Province. Per la costituzione e le attività dell'Osservatorio Nazionale per l'Impiantistica Sportiva , anche in relazione e a supporto dell'attività del Comitato per la realizzazione del programma straordinario per l'impiantistica sportiva, sono stanziati 1 milione di euro per il 2008, 2,5 milioni di euro per il 2009 e 2,5 milioni di euro per il 2010.

Le risorse di cui al comma 1 punto a) sono ripartite secondo i criteri che saranno stabiliti previo accordo tra Regioni e Province autonome.

2. Al fine di favorire la complementarietà e la migliore integrazione nell'utilizzo delle risorse finanziarie e nel raggiungimento degli obiettivi indicati, le Amministrazioni individuano meccanismi di comunicazione relativi all'andamento delle iniziative nazionali, regionali e/o locali da attuarsi con il finanziamento del Fondo.

Art. 4

1. I progetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), sono proposti dalle associazioni nazionali di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, con finalità di carattere prevalentemente sportivo.
2. Potranno essere finanziate iniziative a carattere nazionale proposte da soggetti diversi, in collaborazione con il Dipartimento per le politiche giovanili e le attività sportive, sempreché pienamente coerenti con le finalità di cui all'art. 2, per un ammontare complessivo non superiore al 3% della quota nazionale .